

## COMMISSIONI RIUNITE

### AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

VI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

### INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	41
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso (3110) . . . . .	41
PRESIDENTE . . . . .	41, 43, 44
GRAZIOSI, <i>Relatore per la XII Commissione Industria</i> . . . . .	41
FRANZO, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura</i> . . . . .	42, 44
BIAGGI NULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	43
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i> . . . . .	43
CACCIATORE . . . . .	44
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	46

**La seduta comincia alle 17,15.**

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero della Commissione Agricoltura.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso (3110).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge n. 3110: « Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso ».

Il provvedimento è stato sottoposto all'esame, per il parere, della IV Commissione (Giustizia) e della XIV Commissione (Igiene e sanità). Mentre la XIV Commissione ha fatto pervenire il parere favorevole, la IV Commissione ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende pertanto a norma del Regolamento che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

Relatori sul disegno di legge in esame sono l'onorevole Graziosi per la XII Commissione Industria e l'onorevole Franzo per la XI Commissione Agricoltura, i quali hanno svolto le rispettive relazioni nella precedente seduta.

Prima, tuttavia, di passare all'esame degli articoli, vorrei pregare gli onorevoli Graziosi e Franzo di voler brevemente riproporre le loro relazioni ricordandone il contenuto.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Non ho che da riassumere quanto ho avuto l'onore di esporre nella precedente seduta.

La legge 18 marzo 1958, n. 325, nei suoi primi tre anni di attuazione, ha dimostrato la necessità di disporre di una norma precisa, relativamente alla vendita del riso all'interno.

Naturalmente, la nuova disciplina che la legge ha instaurato non ha potuto, per il suo carattere innovativo, prevedere tutte quelle esigenze che il mercato, ed in particolare i consumatori, chiedono per un prodotto alimentare di assoluta fiducia e garanzia.

Il mercato si è infatti adeguato alle norme della legge succitata, ma ne ha richiesto, per il perfezionamento, alcune innovazioni, così come i consumatori italiani, dalla norma

già garantiti, richiedono ora disposizioni che consentano la distribuzione anche di prodotto del tutto selezionato, con garanzie assolute per le esigenze igienico-sanitarie.

A ciò provvede, appunto, il presente disegno di legge che integra e perfeziona la disciplina di cui alla legge 18 marzo 1958.

E da rilevare che tutte le categorie interessate al settore, sia agricole che industriali e commerciali, concordano nell'opportunità di una pronta approvazione del presente disegno di legge, poiché da esso gli agricoltori trarranno possibilità di un più sostenuto mercato di risone di prima scelta, gli industriali riusciranno ad ottenere una migliore qualificazione dei loro prodotti e i commercianti avranno assoluta tranquillità per la vendita del riso in confezioni sigillate.

Il provvedimento risolve altresì l'avvertita esigenza di spostare la data della pubblicazione annuale del decreto presidenziale che fissa i gruppi e le varietà di risone e dei corrispondenti risi, oltre a definirne i difetti e a fissarne i loro limiti massimi.

FRANZO, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Onorevoli colleghi, approfitto dell'occasione che mi si offre per integrare l'accento di relazione che ebbi a fare nella passata seduta. Circa lo spirito cui s'ispira questo provvedimento ho già avuto occasione di esporre il mio pensiero alle Commissioni riunite in precedente seduta. Si tratta di riprendere e di modificare, perfezionandole e aggiornandole, alcune norme contenute nella legge 18 marzo 1958, n. 325, legge con la quale si provvede a disciplinare organicamente il commercio interno del riso che allora, in assenza di precise norme sulla tipizzazione merceologica e sulla nomenclatura delle categorie e delle varietà, aveva dato luogo ad abusi, in fatto di qualità e di prezzi del prodotto, specialmente nella fase di vendita al dettaglio, con conseguente danno, naturalmente, per i produttori e per i consumatori.

Questa legge 18 marzo 1958 — e non 13 marzo 1958, come è stato erroneamente stampato nel titolo di presentazione del disegno di legge in esame — n. 325, (che va conseguentemente modificata) che la Commissione Agricoltura approvò in sede legislativa nella passata legislatura, ha fatto rilevare, nel corso della sua applicazione in questi anni, la necessità di un perfezionamento, per renderla più rispondente alle esigenze del mercato e adeguarne le sanzioni alla gravità delle infrazioni. Esaminando i singoli articoli notiamo innanzitutto che: l'articolo 1 modifica in parte l'articolo 2 della precedente legge. Vi si rilevano

due sostanziali variazioni, e cioè la nuova distinzione del primo gruppo di classifica delle varietà di riso in « comune o originario », e, inoltre, la nuova data per la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che deve determinare la denominazione delle varietà di risone (e delle corrispondenti varietà di riso) la loro attribuzione a ciascun gruppo nonché, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, entro la data del 30 novembre di ciascun anno.

La prima variazione si è resa necessaria per il significato che in commercio ha il termine « comune ». Con questo termine, normalmente, si indicano prodotti inferiori, cosa che non è assolutamente vera per la varietà di riso di gruppo comune. Anche all'estero il nostro riso troverebbe difficoltà di collocamento ove non fosse consentita la nuova indicazione « originario ».

Lo spostamento della data del decreto del Presidente della Repubblica nasce dall'opportunità di una più approfondita indagine sulle caratteristiche merceologiche del prodotto dell'annata, indagine che, con la data del 15 novembre fissata nella legge del 1958, può risultare non completa.

L'articolo 2 modifica, in parte, l'articolo 4 della legge precedente.

Il nuovo articolo consente che, anche per l'alimentazione umana, purché genericamente classificate con la sola indicazione di riso « comune sottotipo », oppure « riso originario sottotipo », siano vendute miscele di varietà di riso non appartenenti al gruppo comune.

Con ciò si attenuano le conseguenze per gli errori di lavorazione, per le disattenzioni dei confezionatori e per la vendita di quei risoni che per l'incuria dell'agricoltore risultano miscelati « in campo » con varietà non selezionabili nella trasformazione industriale.

Lo stesso articolo vieta la vendita col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, del risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Si eviterà così la vendita di un prodotto che la legge precedente consentiva se definito « riso sottotipo », ma che non può avere più diritto al nome di riso perché sovente contiene percentuali di difformità troppo elevate.

L'articolo vieta anche la vendita di riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana e precisa come possa essere detenuto, nei locali di vendita, detto riso.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLT.—INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 5 della legge precedente, detta norme relative alle confezioni del riso e alle diciture che devono essere riportate sugli imballaggi. Istituisce inoltre una nuova categoria di riso quale « riso extra ».

Si avrà quindi un riso di particolare pregio, e se ne favorirà una più accurata lavorazione e selezione, nell'interesse particolare del consumatore.

Lo stesso articolo consente che i risi appartenenti al gruppo comune o originario possano essere venduti con la sola denominazione del gruppo: questa norma nasce dalle precedenti perplessità che avevano gli industriali di stabilire la varietà di appartenenza di risi per i quali la legge ammette la miscela. Si avrà quindi anche una economia nella confezione di detto prodotto e una maggiore tranquillità per gli addetti alle confezioni.

Lo stesso articolo ribadisce il divieto di quelle indicazioni che possono indurre in errore l'acquirente sulla qualità della merce.

L'articolo 3 stabilisce, infine, quali sono i risi che devono essere considerati posti in vendita.

L'articolo 4 porta una sola, ma importantissima, innovazione, e cioè il divieto di vendere, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento di peso. È questa una norma che potrà avere una profonda importanza per il commercio del riso, sia per la migliore qualità del prodotto venduto, sia per il maggior consumo del riso come tale.

Si stroncherà così il malvezzo di poter vendere, specie nelle zone ad economia depressa, riso contenente quantitativi enormi di rottura. Tale rottura, è bene ricordare, caratterizza necessariamente un alimento con impossibile omogeneità di cottura, a tutto discapito della buona propaganda sul commercio del riso stesso.

L'articolo 5 della legge ricalca, con piccole modificazioni, quanto precedentemente stabilito dall'articolo 7 della legge del 1958, mentre l'articolo 6 chiarisce meglio quanto stabilito nel precedente articolo 8 della legge 1958.

Gli articoli 7 e 8 si riferiscono alle pene pecuniarie modificandole, riducendo ad un terzo le infrazioni per i quantitativi inferiori ad un quintale, triplicandole, invece, per i quantitativi superiori a 100 quintali.

L'articolo 9 esenta da qualsiasi responsabilità il commerciante che pone in vendita riso in confezioni sigillate, a meno che egli non

sia a conoscenza di qualche violazione di legge, mentre l'articolo 10, dopo aver precisato che le contravvenzioni previste dalla legge sono ammesse all'oblazione, precisa ulteriori oneri per i responsabili, quali le spese processuali e le spese di analisi.

L'articolo 12, infine, detta i periodi di tolleranza per la vendita di riso avente percentuali di rottura superiori al 12 per cento in peso.

Concludendo, questa nuova legge, come si vede, cerca di eliminare gli inconvenienti riscontrati finora con una regolamentazione del settore ad un tempo di carattere tecnico, ma semplificatrice anche e provvista di sanzioni pecuniarie: ve ne raccomando perciò l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio gli onorevoli Relatori e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e prego i Rappresentanti del Governo di esprimersi sull'argomento.

**BIAGGI NULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione di queste Commissioni riunite mira proprio, come è già stato detto dagli onorevoli Relatori, oggi e nella seduta precedente, a disciplinare e rendere più adeguato il commercio del riso, sia per dare maggiori garanzie ai consumatori e sia anche per rendere sempre più apprezzabile questo tipico prodotto nazionale che, in questo modo, potrà meglio affermarsi sul mercato estero. Naturalmente si tratta di una legge che viene a superare quella del 1958 che si è voluto integrare, precisando le caratteristiche qualitative del riso, mentre sono state inasprite le penalità previste per renderle più operanti giacché prima esse non erano tenute in troppa considerazione.

Il disegno di legge risponde anche all'esigenza di garantire la produzione agricola e di indirizzarla verso qualità che più rispondono alle esigenze dei consumatori e quindi alle aspettative della popolazione.

**SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Non ho che da associarmi alle considerazioni ed alle valutazioni espresse dal collega Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio nonché alle relazioni degli onorevoli Relatori, che condivido.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli del disegno di legge di cui, non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni, darò lettura e che porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) comune o originario;
- b) semifino;
- c) fino;
- d) superfino

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo « Superfino », « Fino », « Semifino » o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purché vendute con la sola indicazione di « Riso comune sottotipo », ovvero « Riso originario sottotipo », da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

c) col nodme i riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di « Risetto », che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.

Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura « non atto all'alimentazione umana » sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.

Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene ».

CACCIATORE. Onorevoli colleghi. Devo fare una osservazione. Non so se questo articolo 2 sostituisce in pieno l'articolo 4 della legge precedente e se nell'articolo 4 vi è una differenziazione penale. Mi sorprende, infatti, che all'articolo 2 siano indicati una quantità di divieti e però nessuna sanzione, mentre, invece, quando si arriva poi all'articolo dove sono specificate le cosiddette tolleranze sono previste, in fondo, le sanzioni penali!

Per questo, appunto, io mi domando se l'attuale formulazione sostituisce in pieno quella precedente.

PRESIDENTE. La legge del 1958, all'articolo 11, dice: la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punita con l'ammenda da lire 100 mila a lire 500 mila. Vuol dire che le sanzioni per i divieti di cui all'articolo 2 sono già previste nell'articolo della legge del 1958!

FRANZO, *Relatore per la Commissione Agricoltura*. Le sanzioni restano invariate!

CACCIATORE. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inseribili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente

## III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLT. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:

- a) il gruppo di appartenenza;
- b) la varietà.

È consentita la indicazione di « Riso extra » per quei risi aventi difetti ed impurità non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere però sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri più grandi o più appariscenti.

Per i « Risi extra » il limite massimo di rottura non può comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.

I risi comuni o originari appartenenti alle varietà indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, sempreché tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita.

Le varietà di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purché riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.

Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati posti in vendita:

a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;

b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;

c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione ».

(È approvato).

## ART. 4.

L'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi

dell'articolo 2, nonché dei risi ibridi o derivanti da risi imperfetti, purché sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di « Riso sotto tipo » e della percentuale di rottura.

Tuttavia è vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso.

È consentita la vendita di varietà di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell'articolo 2, purché alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine « Ostigliato ».

(È approvato).

## ART. 5.

L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purché siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.

Il riso in vendita al dettaglio deve essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di « Riso sotto tipo » e della percentuale di rottura. Tali indicazioni devono essere riportate in caratteri ben leggibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza ».

(È approvato).

## ART. 6.

L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché del relativo regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(È approvato).

## ART. 7.

L'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c),

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLT. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 ».

(È approvato).

#### ART. 8.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

« Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale ».

(È approvato).

#### ART. 9.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 14-ter:

« Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presente segni di alterazione ».

(È approvato).

#### ART. 10.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

« Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa l'oblazione.

In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati ».

(È approvato).

#### ART. 11.

I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione della entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli esercizi successivi.

(È approvato).

#### ART. 12.

Dall'entrata in vigore della presente legge è consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con

oltre il 12 per cento di rottura esistenti presso le aziende industriali e di giorni 150 per lo smaltimento delle scorte di tale riso esistenti in commercio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso » (3110):

Presenti e votanti . . . . .	69
Maggioranza . . . . .	35
Voti favorevoli . . . . .	69
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Per la XI Commissione Agricoltura i deputati: Aicardi, Avolio, Bardini, Bianco, Bolla, Bonomi, Cacciatore, Casati, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franco Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marengi, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Terranova, Truzzi, Valori e Vetrone.

Per la XII Commissione Industria i deputati: Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi, Ballardini, Battistini, Bertoldi, Castagno, Castellucci, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De Cocci, De Meo, Diaz Laura, Dosi, Failla, Gorrieri Dante, Granati, Graziosi, Invernizzi, Lombardi Ruggero, Merenda, Natoli, Origlia, Romeo, Spallone, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni e Vacchetta.

La seduta termina alle 18.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI